

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPELAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 3/05

11 gennaio 2005

Conclusioni dell'Avvocato generale sig.ra Christine Stix-Hackl nella causa C-265/03

Igor Simutenkov / Ministerio de Educación y Cultura e Real Federación Española de Fútbol

PRIMA CAUSA VERTENTE SU UNO DEGLI ACCORDI DI PARTENARIATO DELLA COMUNITÀ : SECONDO L'AVVOCATO GENERALE STIX-HACKL, I CALCIATORI PROFESSIONISTI DI NAZIONALITÀ RUSSA REGOLARMENTE IMPIEGATI IN UNO STATO MEMBRO GODONO DI UN DIRITTO ILLIMITATO A PARTECIPARE ALLE PARTITE DELLA LORO FEDERAZIONE

Il divieto di discriminazione in base alla nazionalità contenuto nell'accordo di partenariato CE-Federazione russa vieta di applicare a tali giocatori la regola di una federazione sportiva che limita la loro possibilità di partecipare a determinate partite, rispetto ai cittadini comunitari

Igor Simutenkov, cittadino russo, era calciatore professionista nella squadra spagnola del Deportivo Tenerife. Aveva un contratto di lavoro, un permesso spagnolo di soggiorno e di lavoro nonché la licenza federale spagnola per calciatori non appartenenti alla Comunità europea o allo Spazio Economico Europeo. La licenza federale rilasciatagli dalla federazione calcio spagnola, la Real Federación Española de Fútbol, gli permetteva di praticare tale sport come giocatore federale, nonché di giocare con la propria squadra nelle partite e negli incontri ufficiali, come ad esempio i campionati nazionali della Serie A e Serie B, il campionato di Spagna/Copa de S.M. el Rey e la Supercopa.

Tuttavia, secondo la normativa federale, in tali competizioni le squadre possono schierare soltanto un numero limitato di giocatori provenienti da Stati terzi non appartenenti alla Spazio Economico Europeo. Simutenkov ha chiesto pertanto, richiamandosi all'accordo di partenariato CE-Federazione russa¹ - che vieta, con riferimento alle condizioni di lavoro,

¹ Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra (GU L 327, pag. 3).

qualunque discriminazione basata sulla nazionalità - di convertire la sua licenza in una licenza per giocatori europei, cosa che tuttavia la Federazione gli ha negato. Il giudice spagnolo adito della controversia ha sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee, chiedendo se la menzionata regolamentazione federale sia compatibile con l'accordo di partenariato.

L'avvocato generale Stix-Hackl ha presentato oggi le sue conclusioni in questa causa.

L'avvocato generale esamina anzitutto se la pertinente disposizione dell'accordo sia direttamente applicabile, giungendo alla conclusione che Simutenkov può avvalersi direttamente del divieto di discriminazione sancito dall'accordo di partenariato.

Secondo l'avvocato generale, la regola sportiva in questione riguarda le condizioni di lavoro ai sensi dell'accordo di partenariato, ed in particolare contiene il divieto di discriminare i cittadini russi regolarmente impiegati in uno Stato membro rispetto ai cittadini dello Stato stesso. La partecipazione agli incontri organizzati dalla Federazione rappresenta infatti, secondo l'avvocato generale, come risulta dalle sentenze *Bosman*² e *Deutscher Handballbund/Kolpak*³, il nucleo essenziale dell'attività dei calciatori professionisti. La regola federale spagnola limita tuttavia la possibilità per le squadre di schierare determinati giocatori professionisti in una partita ufficiale. Essa incide pertanto direttamente sulla partecipazione di un calciatore russo regolarmente impiegato in uno Stato membro, come Simutenkov, alle competizioni.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia - prosegue l'avvocato generale - il divieto di discriminazione, di cui godono i cittadini comunitari, impedisce altresì di applicare regole emanate dalle federazioni sportive secondo le quali, nelle competizioni, le squadre sportive possono schierare solo un numero limitato di giocatori professionisti che siano cittadini di altri Stati membri. Poiché l'accordo di partenariato con la Federazione russa ha conferito ai cittadini russi regolarmente impiegati in uno Stato membro un diritto alla parità di trattamento, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, corrispondente al diritto alla parità di trattamento riconosciuto ai cittadini comunitari, tale divieto vale anche in favore dei cittadini russi.

IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

² Sentenza della Corte 15 dicembre 1995, causa C-415/93 (Racc. pag. I-4921).

³ Sentenza della Corte 8 maggio 2003, causa C-438/00 (Racc. pag. I-4135).

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia.*

Lingue disponibili: DE, EN, ES, FR, IT, GR, NL, PL

Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis

tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674